

STATUTO

Dell'Associazione

PRO LOCO "Le Torri" di Chiaromonte

Lo statuto si ispira ai principi di democrazia, di gestione e di partecipazione popolare.

L'associazione Pro-loco viene istituita con atto pubblico in seguito a successive convocazioni di tutta la cittadinanza, con manifesto e pubblici bandi. La Pro Loco Le Torri è in continuità storica con l'associazione Pro Loco nata a Chiaromonte il 5 Ottobre 1983 e dichiarata deceduta il 15 Gennaio 1998, riconoscendone il contributo propositivo per la realtà locale.

I – DENOMINAZIONE, SEDE, LUOGO

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata PRO LOCO "Le Torri" di Chiaromonte, con sede in Chiaromonte (PZ) in Via Solferino 97. Il logo dell'Associazione raffigura due torri stilizzate in campo scuro ed una luna racchiuse in uno spazio rettangolare, con scritta Pro Loco Le Torri di Chiaromonte.

È fatto divieto a chiunque di usare, a qualunque titolo, il marchio dell'Associazione senza autorizzazione del Direttivo.



II – FINALITA'

Art. 2

La Pro Loco è un organismo apolitico ed apartitico, aconfessionale e non ha fini di lucro, anche indiretto: gli scopi principali che la Pro Loco si prefigge sono in armonia con le linee guida della LR del 30 Luglio 96, n. 34 ed hanno il compito di promuovere il turismo locale in tutte le varie manifestazioni che si esplicano nelle seguenti attività:

- a) Promuovere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione, ai fini turistici, di Chiaromonte, con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;

- b) Propaganda e promozione in genere o in modo particolare, rivolte alla popolazione residente il loco, al fine di sensibilizzarla ai problemi connessi allo sviluppo turistico;
- c) Riunire attorno a sé cittadini privati ed enti che abbiano interesse concreto alla salvaguardia ed allo sviluppo turistico del territorio Comunale;
- d) Contribuire ad organizzare turisticamente la località, salvaguardando l'identità e l'estetica del centro storico, nonché studiando il miglioramento edilizio, urbanistico e stradale del Comune specialmente a riguardo delle zone con particolare rilevanza turistica; promuovere l'abbellimento con piante, fiori e stazionamenti, nonché apporre cartelli indicatori, sorvegliandone la manutenzione o evidenziandone deficienze;
- e) Tutelare e valorizzare con assidua propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche, monumentali del luogo, per farle meglio conoscere ed apprezzare;
- f) Promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo piacevole il soggiorno quanto più possibile ed incoraggiando il miglioramento dei servizi di pubblica utilità;
- g) Promuovere e facilitare l'istituzione di strutture idonee alla sosta, al soggiorno prolungato, al ritrovo, ristoro ecc.. dell'affluenza turistica e promuovere il miglioramento o il ripristino della collettività stanziale;
- h) Promuovere festeggiamenti, gare, manifestazioni sportive, mostre di arte ed artigianato di richiamo turistico ed escursioni nel territorio, per accrescere il benessere e favorire lo sviluppo della collettività stanziale;
- i) Sorvegliare attivamente l'osservanza delle tariffe locali ed eventualmente discuterle e facendole correggere dalle competenti autorità;
- l) Istituire punti di informazioni turistiche e svolgere attività e servizi di carattere e di interesse turistico;
- m) Istituire dei corsi di formazione di personale volontario utile a guidare ed assistere i turisti nella conoscenza storica ed orografica del territorio, nonché organizzare convegni, mostre, rassegne, concerti, manifestazioni utili ad incrementare il turismo di richiamo e far conoscere Chiaromonte ed il circondario;
- n) Attuare tutte le azioni necessarie alla tutela del patrimonio ambientale, archeologico, artistico, artigianale, folkloristico e culturale in genere per un sano impiego del tempo.

III – SOCI

Sono soci/e le persone, enti o associazioni che verranno ammesse dal Consiglio. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nel comune di Chiaromonte ed altresì coloro che per altre motivazioni (villeggianti, ex residenti) purché realmente interessati all'attività dell'Associazione.

Art. 3

- 1) La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota sociale;
- 2) I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi direttivi;
- 3) I soci **annuali** versano annualmente la quota associativa fissata dal CDA, entro i termini previsti dalle direttive che il Consiglio di Amministrazione impartirà con apposito regolamento interno, anche in relazione al cambiamento delle quote di associazione, con apposito atto deliberativo, comunicato nell'Assemblea dei Soci. I soci annuali che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Per socio vitalizio, s'intende la persone o ente che s'impegnino, per tutta la vita dell'Associazione, a versare una quota annuale di adesione, anche in cambio di servizi offerti dalla Pro Loco stessa in animazioni, assistenza turistica ecc...

La sottoscrizione del vitalizio viene meno se:

- a) L'Associazione viene sciolta;
 - b) Uno dei correlati non onori gli impegni assunti.
- 4) Tutti i Soci **annuali** hanno diritto di voto nelle assemblee, sono elettori ed eleggibili nelle cariche statutarie dell'associazione
 - 5) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività, possono formulare idee e proposte da sottoporre al direttivo per realizzare le finalità statutarie
 - 6) La qualifica di Socio si perde:
 - a) Per mancato pagamento della quota;
 - b) Per dimissioni;
 - c) Per comportamento in contrasto con le norme statutarie e/o che comunque rechi danno alle attività ed agli scopi dell'associazione.
 - 7) I soci inoltre sono dichiarati benemeriti qualora apportino benefici morali e materiali all'Associazione ed onorari coloro i quali vengono denominati tali dall'assemblea per meriti acquisiti a favore dell'associazione o Soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria di iscrizione, erogano contribuzioni volontarie/straordinarie e possono essere persone fisiche o Enti giuridici.
 - 8) I Soci hanno diritto:
 - a) Alle pubblicazioni dell'Associazione;
 - b) Ad eleggere i membri del consiglio ed essere eleggibili;
 - c) A partecipare alle assemblee con diritto di discussione e voto.

IV – ORGANISMI

Art. 4

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio di amministrazione composto da consiglio esecutivo e tecnico amministrativo;
- c) Consiglio esecutivo;
- d) Revisori.

Tutte le cariche previste dallo Statuto sono gratuite, dando luogo solo al rimborso delle spese sostenute per l'attività della Pro Loco, debitamente provate.

V – GIURISDIZIONE

Art. 5

- 1) I limiti della giurisdizione della Pro Loco sono rappresentati dall'intero territorio comunale di Chiaromonte. E' altresì auspicabile attuare un collegamento tra le eventuali Pro Loco esistenti nel circondario e nei paesi vicini, al fine di collaborare per lo sviluppo turistico e culturale dell'area, nonché adoperarsi per gemellaggi con Pro Loco extra regionali o Associazioni, organizzazioni ed Enti della Comunità Europea che abbiano le stesse finalità statutarie e non abbiano scopi di lucro.
- 2) La Pro Loco è soggetta per quanto concerne i programmi di attività alla vigilanza ed al coordinamento con altre Pro Loco tramite l'APT, alla quale trasmetterà relazione sulle attività svolte nell'anno, sul bilancio di previsione per l'anno in corso e successivi,

relazione programmatica cui il bilancio di previsione si riferisce, secondo le disposizioni ed i regolamenti della stessa APT

- 3) Il Consiglio di Amministrazione è sempre disponibile a sottoporre l'attività della Associazione al controllo, anche delegato, dell'autorità regionale competente.
- 4) Nel Consiglio di Amministrazione della Pro Loco dev'essere riservato un posto di Consigliere comunale eletto dal rispettivo Consiglio, dietro richiesta al Comune da parte del Presidente dell'Associazione.
- 5) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono aperte alla partecipazione dei cittadini, nonché pubblicizzate per permettere il controllo degli atti e la trasparenza necessaria, nella gestione del bilancio e delle risorse strutturali, strumentali e finanziarie dell'associazione.

VI – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6

- 1) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono partecipare all'assemblea tutti i Soci; le deliberazioni adottate dall'Assemblea, in conformità alle norme statutarie sono vincolanti per tutti i soci.
- 2) E' convocata dal Presidente con avviso in pubblica bacheca o mediante invito scritto almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, che la presiede coadiuvato da un segretario liberamente scelto dallo stesso e liberamente revocabile.
- 3) All'Assemblea compete:
 - a) L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (Consiglio Esecutivo e Consiglio Tecnico-Amministrativo e due membri supplenti che subentrano per sostituire i membri dimissionari o decaduti) e dei Revisori dei Conti;
 - b) L'approvazione del verbale dell'ultima assemblea
 - c) L'approvazione e il giudizio del rapporto annuale del Presidente sull'attività svolta dal Consiglio di amministrazione
 - d) L'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi
 - e) L'approvazione dei conti ed il conseguente scarico del Cassiere e del Direttivo
- 4) L'Assemblea, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti provvede ad approvare eventuali modifiche statutarie
- 5) L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro il 30 settembre almeno una volta all'anno in Chiaromonte ed in via straordinaria su richiesta di almeno 2/5 dei Soci o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Può riunirsi anche in altri paesi, altre regioni, altri stati se la finalità è quella di promuovere il turismo locale e tutto ciò che lo concerne
- 6) E' validamente costituita, in prima convocazione, quando la presenza dei Soci è almeno della metà più uno; in seconda convocazione, almeno mezz'ora più tardi, qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 7) L'Assemblea generale può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione. L'accertamento delle eventuali irregolarità è dovuto al collegio dei Revisori dei Conti, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione all'APT competente ad esprimere il proprio parere a riguardo. Per la validità della deliberazione per i provvedimenti di cui sopra è necessario il voto di almeno 2/3 dei Soci. Nella stessa riunione l'Assemblea dovrà provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

VII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organismo deliberante dell'Associazione ed è costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci iscritti. L'assemblea elegge anche due membri supplenti che subentrano ai dimissionari o decaduti. Dura in carica 2 anni.
- 2) In prima seduta elegge tra i suoi membri il Consiglio Esecutivo composto da:
 - a) Presidente;
 - b) Vicepresidente;
 - c) Cassiere.
- 3) I membri restanti costituiscono il consiglio Tecnico-Amministrativo composto da Consiglieri, i quali hanno i seguenti compiti:
 - a) Promuovere le iniziative e le attività e nominare impiegati per competenze specifiche;
 - b) Amministrare il patrimonio dell'Associazione provvedendo alla gestione delle attività sociali, autorizzando le relative entrate nei limiti delle somme stanziare nei diversi titoli del bilancio preventivo;
 - c) Deliberare in merito agli atti contrattuali necessari per lo svolgimento delle attività sociali e stabilire regolamenti interni;
 - d) Stabilire l'ammontare della quota annua di associazione;
 - e) Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci, unitamente alla relazione programmatica sulle attività da svolgere ed alla relazione consuntiva di quelle svolte nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
 - f) Redigere le note di variazione del bilancio per le entrate e per le spese straordinarie ed imprevedute, provvedendo a notificarle alla prima assemblea dei Soci per la dovuta ratifica;
 - g) Prendere ogni altra decisione nell'interesse dell'Associazione, che non sia deferita dal presente statuto ad altri organi sociali;
- 4) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario per lo svolgimento delle attività ed almeno una volta al mese o a richiesta di 1/5 dei membri del Consiglio stesso; per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei membri. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti;
- 5) I membri che non intervengono senza valido motivo a tre sedute consecutive, decadono dalla carica; la decadenza viene dichiarata dal Presidente dietro ratifica del Consiglio Amministrativo, che procede alla sostituzione con i supplenti. Il Segretario ed il Cassiere, se sostituiti devono comunque rendicontare le loro attività e fornire consegne al subentrante;
- 6) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate dal Segretario. I membri del Consiglio possono farsi promotori o adoperarsi in attività ed iniziative di appoggio per l'Associazione, ma non in contrasto con essa. Il Consiglio a maggioranza assoluta decide di deferire eventuali questioni all'Assemblea dei Soci;
- 7) Il Consiglio non risponde delle azioni illecite o violente nonché di iniziative non autorizzate e non deliberate messe in atto da singoli Soci, durante le attività dell'Associazione;

- 8) Il Consiglio dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Un posto di Consigliere è riservato ad un Consigliere eletto dal Consiglio comunale.

VIII – IL PRESIDENTE

Art. 8

Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

- a) Cura l'esatta osservanza dello Statuto da parte di tutti i Soci;
- b) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione;
- c) Stipula gli atti contrattuali per le attività sociali previa delibera del Consiglio;
- d) Dispone il pagamento in conformità con le deliberazioni del Consiglio e vidima insieme al Cassiere i documenti giustificativi;
- e) In caso di urgenza e straordinaria necessità può disporre il pagamento di piccole somme, informando il Consiglio nella successiva seduta;
- f) Presenta all'Assemblea dei Soci la relazione consuntiva dell'attività dell'anno precedente e la programmatica per l'anno successivo, su delibera del Consiglio;
- g) Accetta con delibera del Consiglio, lasciati o disponibili devolute all'Associazione;
- h) Garantisce la più ampia partecipazione ed informazione per le varie iniziative sia all'Assemblea dei Soci che agli organi competenti, guida l'Associazione alla realizzazione dei programmi nonché al raggiungimento degli obiettivi, sia per la promozione turistica che per la crescita umana, culturale, sociale ed inter relazionale del paese. In caso di assenza è sostituito del Vice-Presidente o, mancando questo, dal Consigliere più anziano di età, garantisce la pubblicità delle sedute;
- i) Il suo parere in caso di parità nelle votazioni è vincolante per Consiglio ed Assemblea
- j) Ha diritto, insieme al Vicepresidente dopo opportuno riscontro, al rimborso delle spese sostenute per le attività sostanziali, burocratiche e di rappresentanza dell'Associazione;
- k) Convoca il Consiglio Esecutivo e con esso delibera in estrema urgenza, salvo darne notifica al restante Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile.

XI – IL SEGRETARIO

Art. 9

- a) Viene scelto dal Presidente e revocato dallo stesso senza atti deliberativi;
- b) Prepara su indicazione del Presidente le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- c) Tiene aggiornate le liste dei Soci;
- d) Compila i verbali delle Assemblee e li firma con il Presidente;
- e) Attende alle funzioni amministrative del Consiglio ed alla corrispondenza dell'Associazione.

X – IL CASSIERE

Art. 10

- a) Riscuote le quote sociali e le entrate societarie, che vengono versate subito in conto bancario o postale designato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) Predispose il pagamento delle spese preventivate raccogliendo i documenti giustificativi e facendoli vidimare dal Presidente;
- c) Predispose tutti gli elementi contabili necessari al Consiglio per il bilancio preventivo e consuntivo, la sua contabilità è sempre disponibile per il Consiglio ed i Revisori.

XI – I REVISORI

Art. 11

- 1) L'Assemblea ogni anno nomina tra i suoi membri due Revisori dei conti. Essi possono essere rieletti solo per due volte consecutive e non possono far parte del Consiglio di Amministrazione;
- 2) La verifica dei conti avviene una volta all'anno in vista della chiusura annuale del bilancio;
- 3) Presentano all'Assemblea ordinaria dei Soci una relazione scritta.

XII – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 12

- 1) Il patrimonio sociale è costituito dai beni di proprietà dell'Associazione;
- 2) I proventi con i quali la Pro-Loco provvede alla propria amministrazione sono:
 - a) Le quote sociali;
 - b) Le eventuali donazioni pubbliche e private;
 - c) I proventi di gestione ed iniziative stabili od occasionali;
 - d) I contributi di Enti Pubblici, nello specifico le domande per ottenere i contributi dall'APT devono essere inoltrate con apposita stanza, corredata di relazione illustrativa delle attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le attività, con successiva presentazione della documentazione di spesa, fatta eccezione per l'anno di istituzione;
 - e) Da sponsorizzazioni;
 - f) Da attività didattica, di supporto, consulenza, servizio, scambio svolte dai Soci per conto dell'Associazione dietro delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 3) I mezzi finanziari dell'Associazione sono destinati:
 - a) A coprire spese generali di gestione;
 - b) A finanziare le varie attività socio culturali e ricreative.
- 4) Patrocinatori:
 - a) Il Consiglio può adoperarsi nella ricerca di sostenitori pubblici o privati che finanziano temporaneamente o durevolmente le attività;
 - b) Il Direttivo ha il dovere di accertare in via preliminare la rispettabilità e credibilità del patrocinatore;
 - c) L'ammontare delle somme di cui sopra è versato immediatamente nel conto sociale e deve essere iscritto in bilancio.

Art. 13

L'eventuale sede sociale dell'Associazione è riservata ai Soci ed agli organi statutari. Il Consiglio ne stabilisce i termini di utilizzo.

XIII – MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti all'Assemblea (in prima o seconda convocazione)

Art. 15

- a) Lo scioglimento della Pro-Loce non potrà essere pronunciato chè da un'Assemblea Generale e dev'essere votato dalla maggioranza di 3/4 dei Soci;
- b) In caso di scioglimento dell'Associazione i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di Enti Pubblici, dopo il pagamento di ogni debito, vengono devoluti all'Ente turistico eventualmente subentrante, o in mancanza, al Comune in cui ha sede l'Associazione stessa. (art. 25 / e LR 30 Luglio 96 n° 34);
- c) La devoluzione è decisa dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 16

Gli organi statutari dell'Associazione sono disponibili in ogni momento a sottoporre l'attività dell'Associazione al controllo, anche delegato, dell'autorità regionale competente.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, vigono le norme del Codice Civile in materia.